

VERBALE RIUNIONE CUG



N° verbale 6 Data riunione 28/05/2020

Data prossima riunione

Argomento

- 1) Piano azioni positive 2020-2022
- 2) Relazione annuale CUG
- 3) Varie ed eventuali

| Elenco convocati | Presente |
|--|----------|
| VATTOVANNI ALESSANDRO | X |
| SILVIA BENCI | X |
| CECILIA DE SANCTIS | X |
| MARCO ROCCHI | X |
| DAVIDE PELUCCHI | X |
| GLORIA ROVERSI (ha partecipato all'incontro via cellulare essendo in S.W. ed è stata formalmente riconosciuta) | X |
| SPINELLI ANTONIETTA NICOLA | X |

Inizio riunione 15,00 Fine riunione 16,00

Argomenti trattati:

- 1) Il Direttore Generale partecipa alla fase iniziale dell'incontro per le presentazioni e la conoscenza dei componenti del CUG di cui mette in luce le finalità positive. Illustra, inoltre quanto si sta realizzando per salvaguardare ospiti CRA, utenti servizi territoriali e dipendenti di ASP nei confronti del COVID-19.
- 2) Per quanto attiene il Piano delle azioni positive proposto e previsto nel D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"¹, (già trasmesso a tutti i componenti via mail), si chiede di rivalutarlo per poi ratificarlo;
- 3) Relazione CUG: l'ufficio personale ha trasmesso le tabelle (già inviate a tutti i componenti via mail). Si precisa che la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG" al punto 3.3 dispone che il CUG rediga, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. Più recentemente la Nuova Direttiva "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche" (n. 2/2019 del 26 giugno 2019), in ordine alla Relazione annuale dei CUG, ha ridefinito format, modalità di trasmissione e raccolta dei dati.
- 4) nell'anno in corso si dovrà valutare lo stress lavoro correlato come da Dlgs. 81/2008 (all'art. 28², comma 1, è stabilito, infatti, l'obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione

¹ L'art. 48, prevede che: "Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis.... I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (...)"

anche quelli inerenti allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'9 ottobre 2004. Successivamente il D.Lgs. 106/2009, introducendo il comma 1-bis all'art. 28, ha stabilito che dall'1 agosto 2010 è in vigore definitivamente l'obbligo di valutare il fattore stress lavoro-correlato all'interno della valutazione di rischi).

Di seguito, schematizzate, le conseguenti azioni decise.

| Azione | A carico di | Entro | Note |
|---|---|--|------|
| Piano di azioni positive proposte da parte del CUG e successivo recepimento | Componenti CUG | Entro 15.06.2020 | |
| Recepimento Piano azioni positive | "Amministrazione" con atto dell'Amministratore unico previa valutazione della Direzione | Appena successivo all'invio da parte del CUG | |
| Relazione CUG predisposizione bozza relazione da sottoporre a tutto il CUG | Responsabile qualità | Entro 30.06.2020 | |
| Progettualità sulla valutazione stress lavoro-correlato | Responsabile qualità | Entro 16.08.2020 | |

2 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi "1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi."